

PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 28 SETTEMBRE 2011

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 1087/04. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 515/07. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaUNDICI addi <u>VENTOTTO</u> del mese di <u>SETTEMBRE</u> alle ore <u>12.05 - 2°</u> appello— presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale <u>Prot. gen. n. 7548 del 20/09/2011 e o.d.g. aggiuntivo 7605 del 22/09/2011</u> ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta di prima convocazione, composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

	1)	MATURO Giuseppe Maria	Presidente del Consiglio	Provinciale
2)	BETTINI	Aurelio	14) LAMPARELLI	Giuseppe
3)	CAPASSO	Gennaro	15) LOMBARDI	Nino
4)	CAPOBIANCO	Angelo	16) LOMBARDI	Renato
5)	CAPOCEFALO	Spartico	17) MAROTTA	Mario
6)	CATAUDO	Alfredo	18) MAZZONI	Erminia
7)	CECERE	Sabatino	19) MOLINARO	Dante
8)	COCCA	Francesco	20) PETRIELLA	Carlo
9)	DAMIANO	Francesco	21) RICCI	Claudio
10)	DEL VECCHIO	Remo	22) RICCIARDI	Luca
11)	DI SOMMA	Catello	23) RUBANO	Lucio
12)	IADANZA	Pietro	24) VISCONTI	Paolo
13)	IZZO	Cosimo		

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo

Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI

Risultano presenti n. 20 Consiglieri ed il Presidente della Provincia prof. ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 6-13-15-18

Sono presenti gli Assessori BOZZI-PALMIERI

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta.

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, dà la parola all'assessore Bozzi per effettuare, data l'affinità della materia, un'unica relazione sui punti 2), 3) e 4) dell'ordine aggiuntivo, cui seguiranno distinte votazioni.

Il Consigliere Di Somma interviene e dichiara testualmente: "Noi non partecipiamo a questa votazione, quindi voi potete procedere come volete." A questo punto l'assessore Bozzi afferma di ritenere superflua una relazione esplicativa diretta solo ai Consiglieri di maggioranza.

Pertanto, il Presidente Maturo pone in votazione per appello nominale l'argomento di cui al punto (2 dell'ordine del giorno aggiuntivo ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilanciosentenza Tribunale di Benevento n. 1087/04-Corte di Appello di Napoli n. 515/07 Provvedimenti." di cui alla proposta (All.1).

Mentre il Segretario sta avviando le operazioni di voto per appello nominale, interviene il Consigliere Capasso il quale, dissentendo con quanto dichiarato dal Consigliere Di Somma, afferma la necessità che sia tenuta una relazione prima della votazione. Si apre così un acceso dibattito in cui intervengono i Consiglieri Lombardi Renato, Ricciardi, Molinaro, Ricci, Capocefalo, Rubano, il quale al termine del proprio intervento abbandona l'aula per protesta. Prendono parte al dibattito anche il Presidente Maturo, il Presidente Cimitile e l'Assessore Bozzi il quale, al termine, relaziona succintamente sui tre punti relativi ai riconoscimenti dei debiti. Durante la relazione, escono dall'aula i Consiglieri Capasso, Capobianco, Capocefalo, Del Vecchio, Di Somma, Molinaro, Ricciardi, Rubano.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Maturo pone in votazione, per alzata di mano, il punto 2 dell'ordine del giorno aggiuntivo ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio- sentenza Tribunale di Benevento n. 1087/04-Corte di Appello di Napoli n. 515/07 Provvedimenti."

Eseguita la votazione, la proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente propone di dichiarare la immediata eseguibilità che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, munita del parere reso, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000, dal Dirigente del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile (All. 1);

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 19/2011(All. 2);

Visto il parere della IV Commissione Consiliare in data 27/09/2011(All. 3);

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

a voti unanimi;

DELIBERA

- 1. PROCEDERE al Riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 65.661,48 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lett. A dell'art. n. 194 del D.Lgs.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo di cui alla proposta.
 - 2. FAR GRAVARE la somma complessiva di € 65.661,48 nel modo seguente:
 - € 48.215,14 sul cap. n. 12924/R progr. N. 3190/04;
 - € 17.446,34 sul cap. n. 3833.
- **3. AUTORIZZARE** il Dirigente del Settore AA.LL. ed il Dirigente del Settore Patrimonio per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza.
- 4. DICHIARARE, con separata e unanime votazione la presente immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza dovuta alla valenza del titolo esecutivo delle sentenze di cui in oggetto.

Il tutto come da resoconto stenografico (All. 4).



1

IL CAPO UFFICIO

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenza Tribunale di Benevento n. 1087/04 -Corte di Appello di Napoli n. 515/07-PROVVEDIMENTI

L'ASSESSORE

L'ESTENSORE

ISCRITTA AL N. Z 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IMMEDIATA ESECUTIVITA'
APPROVATA CON DELIBERA N. 61 de	I 28 SET. 2 Contrari N IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA	REGISTRAZIONE CONTABILE
IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE	REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Art. 30 del Regolamento di contabilità
di € 48 235,34 € 27,406,34	di L
Cap. 12824 CAP. 3833	Сар
Progr. n. 3130/1/04 (ROGR. H. 120/11 PROME	Progr. n.
Comman	det
Esercizio finanziario 2011 1	Esercizio finanziario 2011
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLEO ECONOMICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'
<u> </u>	E

IL CONSIGLIO

Premesso che è stata notificata a questo Ente la sentenza Corte di Appello di Napoli n. 515/07 in data 18/03/011, in forma esecutiva, definitoria del giudizio promosso da Carapella Leonilda e altri avverso la sentenza Tribunale Bn n. 1087/2004. La questione dedotta in giudizio è relativa a risarcimento danni per procedure espropriative avviate da questa Amministrazione nell'anno 1979 per la realizzazione della S.P. Ceppaloni - SS.88, promosso con atto di citazione notificato il 04/08/89. In tale giudizio l''Amministrazione si costituiva a mezzo dell'avv. Verrilli, successivamente sostituito dall'avv. Volpe. La prima fase del giudizio veniva definita con sentenza n. 1087/04, con la quale, accertata l'illegittimità dell'occupazione del terreno, il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta Provincia di Benevento alla somma di € 22.098,64 oltre interessi e spese di giudizio come ivi quantificati. Con atto di appello notificato il 01/04/05 veniva impugnata dagli attori tale sentenza e, in esito a costituzione in giudizio dell'Ente, con sentenza n. 515/2007, notificata il 18/03/011, la Corte di Appello accoglieva l'appello condannando la Provincia al pagamento della somma di £ 11.208.000, oltre rivalutazione ed interessi, determinava l'indennità di occupazione legittima come corrispondente egli interessi legali sulla somma in premessa dal 11/9/79 al 11/9/84, condannando l'Amministrazione altresì alle spese di giudizio come ivi quantificate.

Con nota prot. 1692 del 1/4/011 il Settore Avvocatura determinava le somme dovute in favore in virtù delle sentenze in premessa per le spese di giudizio per il I e per il II grado, nonché quelle a titolo di rimborso di spese di ctu, comunicandole al settori Edilizia e Patrimonio e Gestione Economica Finanziaria, invitando il primo settore alla quantificazione delle somme dovute per sorta capitale, interesse legali e rivalutazione. Tale nota veniva sollecitata con nota prot. 3545 del 22/7/011.

Con nota prot. 5152 del 2/9/011 il Settore Edilizia e patrimonio quantificava le somme dovute a tale titolo. Le somme dovute in virtù di tale sentenza sono pari a complessivi € 48.215,14 per sorta capitale, ossia risercimento dei danni ed indennità di occupazione, comprensive di interessi e rivalutazione, come da nota SEP prot. 5152 del 02/09/011, e € 17.446,34 per spese legali di I e II grado e spese di ctu. Tali somme sono

dovute così come di seguito specificate;

-in favore di Giardiello Anna Addolorata e Pignatiello Luigi, quali aventi causa dagli attori. Carapella Leonilda e altri, come da specifica allegata alla sentenza notificata il 18/03/011, la somma di € 48.215,14 e titolo di sorta capitale per risarcimento danni e indennità di occupazione, comprensiva di interessi e rivalutazione, come analiticamente specificati nell'allegata nota prot. 5152 del 02/09/011 del Settore Patrimonio;

-in favore dell'avv. Antonio Aceto, quale procuratore distrattario in virtù delle sentenze in premessa citate le spese di giudizio come di seguito analiticamente specificate:

giudizio di I grado Sentenza Tribunale Bn n. 1087/04 € 9.084,89 così distinta:

- per diritti e onorari e rimborso		€	6.918,98
- per C.P.A		€	276,76
- per IVA		€	1.439,14
-per spese		€	450,00
-pai spasa	Sommano	€	9.084,89
- per spese di ctu anticipate		€	2.164,65
- has shoop as organization			-> -11-41-4

giudizio di II grado Sentenza Corte di Appello n. 515/07 € 6.196,80 così distinta:





PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio

Prot. n. 5152/SEP del = 2 SET. 2011

Al dirigente Settore Affari Legali e OdP SEDE

OGGETTO: Sentenza Tribunale di Benevento n. 1087/04, Corte di Appello n. 515/07 - Carapella Leonilde e altri c/ Provincia di Benevento

Con riferimento alla Vostra nota prot. 1692 del 01/04/2011 e seguente prot. 3545 del 25/07/2011 si comunica che questo Settore ha proceduto alla determinazione dei conteggi sulla base della sentenza di cui

Nell'allegato 1 è riportato il calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno di € 5.788,45 (indennità di esproprio) dal 06/05/1981 alla sentenza (24/01/2007).

Nell'allegato 2 si riporta il calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno di € 643,53 (acconto) dal 06/05/1985 alla sentenza (24/01/2007).

La differenza dei due importi precedenti, € 37.768,44 è la somma dovuta agli attori detratto l'acconto. Nell'allegato 3 si riporta il calcolo degli interessi legali dalla data di sentenza a quella presunta di soddisfo (30/09/2011). Pertanto la somma dovuta alla parte attrice per indennità di esproprio con applicazione di interessi legali sull'importo rivalutato di anno in anno, detratto l'importo di acconto,

ammonta a complessivi € 41.718,60.

Relativamente all'indennità di occupazione legittima è stato calcolato l'importo annuo dovuto pari ad € 290,22 (allegato 4).

Per ciascuna annualità sono stati calcolati gli interessi di mora fino al soddisfo in quanto non vi è alcun deposito presso la CDP.

Nell'allegato 5 sono riportati i conteggi relativi a ciascun annualità ed il riepilogo dovuto alla parte attrice ammonta a complessivi € 6.496,54.

A tali somme vanno aggiunte le spese legali così come determinate in sentenza.

IL RESP/EDILIZIA PUBBLICA chelantonio Panarese)

IL DIRIGENTE SEP (Ing. Valentino MELILLO)

ALL. 1

Avvocato Anna Andreani

Home Attività Consulenze Collaborazioni Contatti News Utilità

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Le informazioni fomite da questo servizio si intendono a carattere indicativo. L'Utente è tenuto sempre a controllare i risultati.

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Con Rivalutazione

Data Iniziale: 06/05/1981 Data Finale: 24/01/2007 Capitale Iniziale: € 5.788,45

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Maggio 1981 Scadenza Rivalutazione: Gennaio 2007 Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	T		
06/05/1981	06/05/1982	€ 6.668,29	Tasso:	Giorni:	interessi:
06/05/1982	06/05/1983	€ 7.762,31	. 5,00%	365	€ 333,41
06/05/1983	06/05/1984	€ 8.630,58	5,00%	365	€ 388,12
06/05/1984	06/05/1985	€ 9.388,87	5,00%	366	€ 432,71
06/05/1985	06/05/1986	€ 9,990,86	5,00%	365	€ 469,44
06/05/1986	06/05/1987	€ 10.407,63	5,00%	365	€ 499,54
06/05/1987	06/05/1988	€ 10.917,02	5,00%	365	€ 520,38
06/05/1988	06/05/1989	€ 11.663,73	5,00%	36 6	€ 547,35
06/05/1989	06/05/1990		5,00%	365	€ 583,19
06/05/1990	15/12/1990	€ 12.323,61	5,00%	365	€ 616,18
16/12/1990	06/05/1991	€ 13.157,15	5,00%	223	€ 401,92
06/05/1991	06/05/1992	€ 13.157,15	10,00%	142	€ 511,87
06/05/1992	06/05/1993	€ 13.909,65	10,00%	366	€ 1.394,78
06/05/1993	06/05/1994	€ 14,471,12	10,00%	365	€ 1.447,11
06/05/1994	06/05/1995	€ 15.061,55	10,00%	365	€ 1.506,16
06/05/1995	06/05/1996	€ 15.883,51	10,00%	365	€ 1.588,35
06/05/1996	31/12/1996	€ 16.560,76	10,00%	366	€ 1.560,61
01/01/1997	06/05/1997	€ 16.832,81	10,00%	239	€ 1,102,20
06/05/1997	06/05/1998	€ 16.832,81	5,00%	126	€ 290,54
06/05/1998	31/12/1998	€ 17.116,45	5,00%	365	€ 855,82
01/01/1999	06/05/1999	€ 17.388,50	5,00%	239	€ 569,29
06/05/1999	06/05/2000	€ 17.388,50	2,50%	126	€ 150,07
06/05/2000	31/12/2000	€ 17.787,91	2,50%	366	€ 445,92
01/01/2001	06/05/2001	€ 18.332,02	2,50%	239	€ 300,09
06/05/2001	31/12/2001	€ 18.332,02	3,50%	126	€ 221,49
01/01/2002		€ 18.743,00	3,50%	239	€ 429,55
06/05/2002	06/05/2002	€ 18.743,00	3,00%	126	€ 194,11
06/05/2003	06/05/2003	€ 19.188,71	* 3,00%	365	
01/01/2004	31/12/2003	€ 19.588,11	3,00%	239	€ 575,66
06/05/2004	06/05/2004	€ 19.588,11	2,50%	127	€ 384,79
06/05/2005	06/05/2005	€ 19.923,84	2,50%	365	€ 170,39
•	06/05/2006	€ 20.352,19	2,50%	365	€ 498,10
06/05/2006	24/01/2007	€ 20.462,17	2,50%	263	€ 508,80
		and the second s	~10070	403	€ 368,60

Indice alla Decorrenza: 116,9 Indice alla Scadenza: 128,5 Raccordo Indici: 3,216

Coefficiente di Rivalutazione: 3,535 Totale Rivalutazione: € 14.673,72 Capitale Rivalutato: € 20.462,17 Totale Colonna Giorni: 9394 Totale Interessi: € 19.966,54 Rivalutazione + Interessi: € 34.640,26

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 40.428,71



Segnala questo Servizio a un Tuo Collega





Salva in PDF

E'Avvocato Andreani ringrazia tutti coloro che intenderanno coliaborare al miglioramento dei servizio comunicando eventuali errori e indicando, se possibile, il calcolo effettuato.

Avvocato Anna Andreani - <u>Ondine decii Avvocati di Mosaa Carrara</u> - Partita IVA: 00855830451 - Polizza Generali: 271920590

Google COPYSCAPE

Home Attività Consulenze Colleborazioni Risorse Contatti Mappa Sito

© 2011 Avv. Anna Andreani - Software: R.Gherardi

ALL.Z

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Le informazioni fornite da questo servizio si intendono a carattere indicativo. L'Utente è tenuto sempre a controllare i risultati.

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Con Rivalutazione

Data iniziale: 06/05/1985 Data Finale: 24/01/2007 Capitale iniziale: € 643,53

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Maggio 1985 Scadenza Rivalutazione: Gennaio 2007 Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Glorni:	interessi:
06/05/1985	06/05/1986	€ 684,72	5,00%	365	€ 34,24
06/05/1986	06/05/1987	€ 713,03	5.00%	365	€ 35,65
06/05/1987	06/05/1988	€ 748,43	5,00%	366	€ 37,52
06/05/1988	06/05/1989	€ 799,26	5.00%	365	€ 39,96
06/05/1989	06/05/1990	€ 844,95	5.00%	365	€ 42,25
06/05/1990	15/12/1990	€ 902,23	5.00%	223	€ 27.56
16/12/1990	06/05/1991	€ 902,23	10.00%	142	€ 35,10
06/05/1991	06/05/1992	€ 953,71	10.00%	366	€ 95.63
06/05/1992	06/05/1993	€ 992,32	10.00%	365	€ 99.23
06/05/1993	06/05/1994	€ 1.032,22	10,00%	365	
06/05/1994	06/05/1995	€ 1.088,85	10,00%	365	€ 103,22 € 108,89
06/05/1995	06/05/1996	€ 1.135.19	10.00%	366	
06/05/1996	31/12/1996	€ 1.153,85	10,00%	239	€ 113,83
01/01/1997	06/05/1997	€ 1.153,85	5.00%	126	€ 75,55
06/05/1997	06/05/1998	€ 1.173,16	5,00%	365	€ 19,92
06/05/1998	31/12/1998	€ 1.191,82	5.00%	239	€ 58,66 € 39,02
01/01/1999	06/05/1999	€ 1.191.82	2.50%	126	€ 10.29
06/05/1999	06/05/2000	€ 1.219,49	2,50%	366	€ 10,29
06/05/2000	31/12/2000	€ 1.256.17	2.50%	239	**************************************
01/01/2001	06/05/2001	€ 1.256,17	3.50%	126	€ 20,56
06/05/2001	31/12/2001	€ 1.284,49	3.50%	239	€ 15,18
01/01/2002	06/05/2002	€ 1.284,49	3.00%	126	€ 29,44
06/05/2002	06/05/2003	€ 1.315,38	1 3.00%	365	€ 13,30
06/05/2003	31/12/2003	€ 1.342.40	3.00%	239	€ 39,46
01/01/2004	06/05/2004	€ 1.342,40	2,50%		€ 26,37
06/05/2004	06/05/2005	€ 1.365,57	2,50%	127	€11,68
06/05/2005	06/05/2006	€ 1.395,17	2,50%	365	€ 34,14
06/05/2006	24/01/2007	€ 1.402,90	2,50%	365 263	€ 34,88 € 25,27

Indice alla Decorrenza: 189,6 Indice alla Scadenza: 128,5 Raccordo Indici: 3,217

Coefficiente di Rivalutazione: 2,18 Totale Rivalutazione: € 759,37 Capitale Rivalutato: € 1,402,90 Totale Colonna Giorni: 7933 Totale Interessi: € 1,257,37

Rivalutazione + Interessi: € 2.016,74

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 2.660,27

ALL.3

Calcolo Interessi Legali

Le informazioni fornite da questo servizio si intendono a carattere indicativo. L'Utente è tenuto sempre a controllare i risultati.

Data iniziale: 25/01/2007 Data Finale: 30/09/2011 Capitale iniziale: € 37.768,44 Interessi: Neasuna capitalizzazione

Dai: 25/01/2007	Ai: 31/12/2007	Capitale: € 37.768,44	Tasso: 2,50%	Glorni: 340	Interessi: € 879,54
01/01/2008	31/12/2009	€ 37.768,44	3,00%	731	€ 2.269,21
01/01/2000	31/12/2010	€ 37.768,44	1,00%	365	€ 377,68
01/01/2011	30/09/2011	€ 37.768,44	1,50%	273	€ 423,73

Totale Colonna Giorni: 1709

Totale interessi legali (s.e.o.): € 3.950,16

Capitale + interessi legali (s.e.o.): € 41.718,60

© 2007-2011 Avv. Anna Andreeni www.avvocatoendreani.it

ALL.4

Calcolo Interessi Legali

Le informazioni fornite da questo servizio si intendono a carattere indicativo. L'Utente è tenuto sempre a controllare i risultati.

Data Iniziale: 11/09/1979 Data Finale: 11/09/1980 Capitale Iniziale: € 5.788,45 Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dai: Al: 11/09/1979 Capitale: 11/09/1980 Tasso: Giorni: € 5.788,45 interessi: 5,00% Totale Colonna Giorni: 366 366 € 290,22

Totale interessi legali (s.e.o.): € 290,22

Capitale + interessi legali (s.e.o.): € 6.078,67

© 2007-2011 Avv. Anna Andreani www.avvocatoandreani.it

Α.		
A		·
- 1 1 1	<u>ا</u> ب	 $\overline{}$

	11/09/1980	15/12/1990	€ 290,22	12,00%	3747,00	€ 357,52	
8°.	16/12/1990	31/12/1996		alcol p/in/g/g ss		nora€ 298,32	
	01/01/1997	31/12/1998	€ 290,22	12,00%	729,00		A
	01/01/1999	31/12/2000	€ 290,22	9,50%		•	N
	01/01/2001	31/12/2001	,	·	730,00		
			€ 290,22	10,50%	364,00	•	N
	01/01/2002	31/12/2003	€ 290,22	10,00%	729,00	€ 57,96	0
	01/01/2004	31/12/2007	€ 290,22	9,50%	1460,00	€ 110,28	
	01/01/2008	31/12/2009	€ 290,22	10,00%	730,00	•	1
	01/01/2010	31/12/2010	€ 290,22	8,00%	364,00		9
	01/01/2011	30/09/2011	€ 290,22	·		•	
	ONONEOTI	30/03/2011	€ 250,22	8,50%	272,00	•	8
						€ 1.078,76	0
	44/00/4004						
	11/09/1981	15/12/1990	€ 290,22	12,00%	3382,00	€ 322,69	
	16/12/1990	31/12/1996	€ 290,22	17,00%	2207,00		
	01/01/1997	31/12/1998	€ 290,22	12,00%	729,00	,	Α
	01/01/1999	31/12/2000	€ 290,22	9,50%	•	,	N
	01/01/2001	31/12/2001	•		730,00		
			€ 290,22	10,50%	364,00		N
	01/01/2002	31/12/2003	€ 290,22	10,00%	729,00	€ 57,96	0
	01/01/2004	31/12/2007	€ 290,22	9,50%	1460,00	€ 110.28	
	01/01/2008	31/12/2009	€ 290,22	10,00%	730,00	€ 58,04	1
	01/01/2010	31/12/2010	€ 290,22	8,00%	364,00	.,	9
	01/01/2011	30/09/2011	€ 290,22	8,50%			
	0.00.1.2077	50,00,2011	C 230,22	0,50%	272,00	- ,	8
						€ 1.043,93	1
	44/00/4000	4514014000					
	11/09/1982	15/12/1990	€ 290,22	12,00%	3017,00	€ 287,87	
	16/12/1990	31/12/1996	€ 290,22	17,00%	2207,00	€ 298,32	
	01/01/1997	31/12/1998	€ 290,22	12,00%	729,00		Α
	01/01/1999	31/12/2000	€ 290,22	9,50%	730,00		N
	01/01/2001	31/12/2001	€ 290,22		•		N
	01/01/2002		•	10,50%	364,00	·	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	31/12/2003	€ 290,22	10,00%	729,00		0
	01/01/2004	31/12/2007	€ 290,22	9,50%	1460,00	€ 110,28	
	01/01/2008	31/12/2009	€ 290,22	10,00%	730,00	€ 58,04	1
	01/01/2010	31/12/2010	€ 290,22	8,00%	364,00	€ 23,15	9
	01/01/2011	30/09/2011	€ 290,22	8,50%	272,00	-	8
		**********	C 200,22	0,5076	212,00	€ 18,38	
						€ 1.009,11	2
	11/09/1983	45/40/4000					
	=	15/12/1990	€ 290,22	12,00%	2652,00	€ 253,04	
	16/12/1990	31/12/1996	€ 290,22	17,00%	2207,00	€ 298,32	
	01/01/1997	31/12/1998	€ 290,22	12,00%	729,00	€ 69,56	A
	01/01/1999	31/12/2000	€ 290,22	9,50%	730,00	€ 55,14	N
	01/01/2001	31/12/2001	€ 290,22	10,50%			N
	01/01/2002	31/12/2003	€ 290,22	•	364,00	€ 30,39	
	01/01/2004			10,00%	729,00	€ 57,96	0
		31/12/2007	€ 290,22	9,50%	1460,00	€ 110,28	
	01/01/2008	31/12/2009	€ 290,22	10,00%	730,00	€ 58,04	1
	01/01/2010	31/12/2010	€ 290,22	8,00%	364,00	€ 23,15	9
	01/01/2011	30/09/2011	€ 290,22	8,50%	272,00	€ 18,38	8
			,—	3,507.4	212,00		3
						€ 974,28	3
	11/09/1984	15/12/1990	£ 000 00	40.000/			
			€ 290,22	12,00%	2286,00	€ 218,12	
	16/12/1990	31/12/1996	€ 290,22	17,00%	2207,00	€ 298,32	
	01/01/1997	31/12/1998	€ 290,22	12,00%	729,00	€ 69,56	Α
	01/01/1999	31/12/2000	€ 290,22	9,50%	730,00	€ 55,14	N
	01/01/2001	31/12/2001	€ 290,22	10,50%	364,00	€ 30,39	N
	01/01/2002	31/12/2003	€ 290,22	•	-		
	01/01/2004			10,00%	729,00	€ 57,96	0
		31/12/2007	€ 290,22	9, 50 %	1460,00	€ 110,28	
	01/01/2008	31/12/2009	€ 290,22	10,00%	730,00	€ 58,04	1
	01/01/2010	31/12/2010	€ 290,22	8,00%	364,00	€ 23,15	9
	01/01/2011	30/09/2011	€ 290,22	8,50%	272,00	€ 18,38	8
		·	, 	0,0070	· · · · · · · · · · · · · · ·		4
						€ 939,36	4
	Indennità di a	onuncziona la s	د نظام	C 000 00		_	
		ccupazione leg	lirgwa	€ 290,22	5,00	€ 1.451,10	
	Interessi lega	ıı aı mora				€ 5.045,44	
	TOTALE					€ 6.496,54	
						-	

		GLIETI							ΙA	
Art.	138	C.p.c.;	45	R.	D.	18	dle.	1941	n.	136

N. 2522/Spiolo generale affari civili
N. Ruolo del Giudice Istruttore

TRIBUNALE DI BENEVENTO

PIV. Sezione Comunicazione di ordinanza pronunciata fuori udienza (Art. 134, 170 C. p. c.) IL CANCELLIERE (ud. 8-2-95) esecuzione agli artt. 134 e,170 C.p.c.; comunica alle parti costituite 11 (1) ... ha pronunciato in data. ORDINANZA oltre I.V.A. e contributo cassa e L. 390-000 # per spese che pone provvisoriamente a carico dell'attore, do de duci l'occorto Benevento, II 16112 (1) Tribunale, Corte d'Appello, istruttore, Conciliatore o Pretore. Per ricevuta comunicazione. Benevento, II (firma) NOTIFICAZIONE lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto, ho notificato il presente biglietto a MA mediante consegna a. L'Ufficiale Giudizlari

biglietto	di cancelleria

dott.	Presvos
ud	8-11-02

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

SEZIONE STRALCIO 1375
N. 2522/89 R.G. 68/5.2
Carapella L. C/ Auruntue Provile BN.
Il sottoscritto Cancelliere
che nel procedimento suindicato il G.O.A. dr. Presson, in data 8-2-02 ha pronunciato la seguente ordinanza:
Liquida al C.T.U. Inf. M. laffo £500,00 ff per onorario, oltre I.V.A. e contributo cassa e £ 80,00 ff per spese che pone provvisoriamente a carico della forte nichitalent, detrebt gli ecconti Si notifichi a:
1) C.T.U. Ing. March Roffs T. T. Boccalius 32. BN- 2) Avv. Antonio Aceto Telese
3) Avv. Condida Volge So Amufue Provide BN. 4) Avv.
Benevento, li 11 FEB. 2002
CANCELLIERE

PROVINCIA DI BENEVENTO



AVVOCATURA PROVINCIALE

PROT. N. 1699

Benevento 1 APR. 2011

Al Dirigente S.E.P.

Al Dirigente Gestione Economica

LOROSEDI

Oggetto: Sentenze Tribunale Bn n. 1087/04 e Corte di Appello n. 515/07- Carapella Leonilda e altri c/ Provincia di Benevento

Si trasmettono le sentenze in oggetto notificate il 18/3/011 in forma esecutiva per la determinazione della sorta capitale a titolo di indennità di espropriazione e delle conseguente rivalutazione ed interessi legali come da motivazione della sentenza Corte di Appello di Napoli (pag. 6 e 7), nonché dell'indennità di occupazione legittima come determinata detratto l'importo già versato, ai fini della predisposizione della delibera di C.P. per il riconoscimento del debito fuori bilancio. Si precisa che le somme dovute per spese legali dovuti sono pari per il 1 a € 9.084,89 comprensivi di oneri, per il II grado € 6.196,89 comprensivi di oneri e per ctu come da liquidazione in € 2.164,65 comprensivi di oneri.

Distinti saluti

Real of the Avv. Vincenzo Catalano

PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

Coffe

Benevento

2 2 LUG. 2011

Al Settore S.E.P.

Al Settore Gestione economica e finanziaria

LORO SEDI

OGGETTO: Sentenze Tribunale BN n. 1087/04 c Corte di Appello n. 515/07 – Carapella Leonilde e altri c/ Provincia di Benevento

Si sollecita urgente riscontro alla nota prot. 1692 dell' 01/04/011 con la quale si invitavano codesti settori a provvedere alla verifica delle somme dovute per sorta capitale ed interessi in favore degli attori, ai fini del riconoscimento delle somme come debito fuori bilancio da parte del Consiglio Provinciale. Con tale nota veniva già quantificata la somma dovuta per spese di giudizio e Ctu. Si evidenzia altresì che sono decorsi dalla notifica i termini di 120 gg. concessi all'Ente per il pagamento delle somme prima della notifica del precetto di controparte.

Distinti saluti

Il Dirigente del Settore Avvocatura Avv. Vincenzo Catalano

rovincia di Benevento AOO: Prot. Generale

kesistro Protocollo Entrata

Oata 21/03/2011 Nr. Prot. 0005884 Oggetto SENTENZA TRA CARAPELA

LEONILDA E ALTRI E

Dest.Avvocatura Settore; [...]

SENTENZA CIVILE Nº

REPUBBLICA ITALIANA

SETTORE AVYOCAT

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO SEZIONE STRALCIO

In persona del G.O.A. Dott. Francesco PREZIOSI, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al nº 2522 di Ruolo Generale per gli Affari Civili dell'anno 1989; posta in deliberazione all'udienza del 28.11.2003; e concessi i termini per il deposito delle difese di cui all'art. 190/1° c.p.c. e vertente

TRA

GIARDIELLO GIARDIELLO Maria. CARAPELLA Leonilda, Antonia, GIARDIELLO Anna Addolorata, di eredi di GIARDIELLO Giovino, e PIGNATIELLO Luigi, rapp.ti e difesi dall'Avv.to Antonio Aceto ed elett.te dom.to in Telese Terme (BN), alla Via Roma n. 53, giusta procura dell'atto di citazione e della comparsa d'intervento.

ATTORI - INTERVENUTI

ALL ACETO

E

PROVINCIA DI BENEVENTO in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.to Candido Volpe (ex Leonardo VERRILLO), ed elett.te dom.ta presso la sede dell'Ente in Via Calandra, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e delibera di G.P. n. 130 del 06.04.1999.

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSION

Delle parti costituite, rassegnate all'udienza del 28.11.2003 come da verbale

AHEILLIA

SENT. R.G. Cron. PROVEICIA DI BENEVENI 1 8 MAR. 2011

REGISTRATO IL

22-04-2004 an 17-63

2000 de 21 4

= sattl € 67-3,33

Sol.

superento, 29-04-04

IL CANCEULIERE



in atti processuali, qui da intendersi integralmente trascritte e riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli attori, con atto di citazione notificato il 04.08.89, nella qualità di eredi di Giardiello Giovino convenivano la convenuta, nella qualità di essere comproprietari di un appezzamento di terreno in Ceppaloni (BN). Terreno sito alla località Taverna di Rotolo, identificato in catasto al fg. 13, p.lle 450, 448, 458, 454, 453, 460. Tale terreno fù espropriato dalla Provincia di Benevento; ma, nei termini, non intervenne il decreto definitivo di esproprio, motivo per cui l'attore concludeva per sentir dichiarare illegittima l'occupazione e quindi per sentir condannare la convenuta al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite.

- La convenuta regolarmente costituita, ammetteva che aveva richiesto al amune di San Leucio del Sannio l'espropio di terreno sito nel predetto mune per la costruzione di una strada. Il Sindaco di detto Comune metteva il decreto richiesto ed offriva, ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71, art.6 della legge 274 del 1974 e art. 10 della legge 10/77, l'indennità determinata che veniva accettata dalla ditta, riscuotendo il 45% pari a £. 1.246.050. Deduceva che, alla luce di quanto sopra, si era verificata una "cessione volontaria" del bene, motivo per cui, la ditta avrebbe acquisito il diritto a vedersi liquidare la indennità in una certa misura in quanto sarebbe intervenuto un vero e proprio contratto di compravendita tra le parti. Sosteneva sempre la convenuta che l'attore avrebbe maturato solo il diritto a percepire la somma corrispondente al prezzo della cessione volontaria oltre interessi e non, invece, il valore venale dell'immobile. Sosteneva che ciò (diritto al prezzo per la cessione volontaria) si sarebbe verificato anche nel caso in cui, il procedimento espropiativo si sarebbe protratto nel tempo eccessivamente, motivo per cui all'attore spettava solo e soltanto il danno derivante per il ritardo nella riscossione dell'indennità. Tanto premesso concludeva per il rigetto della domanda attorea con il favore delle spese di



lite.

- Così radicatosi il contraddittorio ed esperita l'attività istruttoria richiesta dalle parti costituite; nelle more del giudizio decedeva l'originario attore Giardiello Giovino, per cui con atto d'intervento volontario si costituivano in sua sostituzione gli odierni attori; esibiti e prodotti alcuni documenti; per cui precisate le conclusioni prese dalle parti, alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 com.1° c.p.c. il Tribunale ha ritenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- La domanda attorea svolta nel presente procedimento va accolta integralmente per i seguenti motivi di fatto e di diritto:
- In ordine all'an-debeatur si osserva: va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni sia perché proposta solo in fase conclusiva (comparsa conclusionale e udienza di precisazione delle conclusione) sia perché la fattispecie in esame non rientra nel caso contemplato dall'art. 2948 cod. civ.; il cui elenco è tassativo.

Và, altresì, rigettata l'eccezione sollevata dalla convenuta, che nella fattispecie in esame si sarebbe verificato a seguito dell'accettazione del 50% della indennità da parte attorea, un vero e proprio contratto di compravendita sull'assunto che l'attore avrebbe accettato il prezzo del bene. La procedura espropriativa ha avuto inizio in data 11.07.79 allorquando il Sindaco di Ceppaloni emise il decreto di occupazione d'urgenza nº 4206 per l'ammodernamento della strada di collegamento fra la frazione di Maccabei e la strada Provinciale la SS 88, nei termini ivi indicati di 5 anni non è mai intervenuto il decreto definitivo d'esproprio. Nella specie in esame manca la volontà di trasferimento del bene a fronte di un determinato prezzo che nell'istituto della compravendita dev'essere accettato volontariamente e non imposto coattivamente così come avvenuto nell'ipotesi specifica.

Nel caso in esame si è verificata l'accessione invertita del terreno non essendo intervenuto, nei termini, il decreto definitivo d'espropio del bene

essendo nel frattempo intervenuto la destinazione irreversibile del bene, pertanto venuto meno il diritto dominicale, così come previsto dall'art. 832 cod. civ. il quale così recita: "il proprietario ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Nel momento in cui l'attore ha incassato la somma (offerta dalla Provincia) non aveva più il potere di disporre del terreno in modo esclusivo ed autonomo essendo intervenuto l'irreversibile destinazione del terreno e quindi l'accessione invertita che inporta alla corresponsione del valore del bene trasformato al proprietario. L'occupazione senza titolo di un terreno da parte della pubblica amministrazione fa sorgere nel caso di occupazione illegittima l'obbligazione ordinaria dell'ente (Comune di Pietradefusi) a corrispondere al proprietario il valore del fondo, in base al principio, emergente dalla legge (art.: 935-940 c.c.) che l'acquisto della proprietà comporta a carico dell'acquirente l'obbligo della corresponsione del valore del bene dissformato al proprietario. Rileva il Tribunale che nelle more del presente giudizio, in virtù della modifica apportata dall'art. 1, coma 65 delle L. 28.12.1995 n. 549 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" entrata in vigore dal 1º gennaio 1996 come previsto dall'art. 244), è stata estesa l'applicazione del criterio legale di determinazione delle indennità espropriative di cui all'art. 5 bis del D.L. 333/92 conv. Con modifiche nella L. 359/92 anche nella misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive. Come è noto, l'art. 5 bis cit. nel testo previdente disponeva, tra l'altro (comma n. 1) che, fino all'approvazione di una "organica disciplina per tutte le espropriazioni" preordinate alla realizzazione di opere di pubblica utilità, la misura delle indennità espropriative sarebbe stata determinata con il criterio di cui all'art. 13/III della L. 2892 del 1895, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui all'art. 24 e segg. Del T.U. 22.12.1986 n. 917 (in pratica operando la media aritmetica tra il valore venale del suolo e la rendita catastale rivalutata degli ultimi dieci

anni), riducendo poi l'importo ottenuto del 40% (salvi i casi di cessione volontaria e quelli equiparati, a seguito della sentenza n. 283/19993 della Corte Costituzionale).

- In ordine al quantum- debeatur si osserva: l'espletata C.T.U. le cui conclusioni riportate nell'elaborato peritale in atti sono da condividere perché eziologicamente corrette e appaiono essere il frutto di un rigoroso metodo di indagine tecnico-conoscitiva e debbono essere accolte e condivise in pieno in quanto sono immune da vizi logici e non sono contrastate da nessun diverso o contrario elemento oggettivo e portano, in conclusione, a liquidare i danni provocati sul terreno espropriato (mq. 584) nella somma attualizzata di € 22.096,64 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
- Pone, definitivamente, a carico della parte soccombente le spese di C.T.U., così come liquidate nei provvedimenti in atti processuali.
- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
- Per legge (ex art. 282 c.p.c.) la sentenza è provvisoriamente esecutiva.

P. Q. M.

Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, definitivamente, contrariis reiectis, così pronuncia e decide sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti:

- A) Rigetta l'eccezioni sollevate.
- B) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al risarcimento dei danni nella somma attualizzata di €. 22.096,64 oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo.
- C) Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'attore, che così viene liquidata per la complessiva somma di € 6.601,00, di cui € 450,80 per spese, € 1650,20 per competenze e € 4.500,00 per onorari oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge già



maggiorata ex art. 15 C.N.P.A.F. (24/11/1990 n° 392); da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del costituito procuratore che si è dichiarato antistatario.

D) Pone, definitivamente, a carico della parte soccombente le spese di C.T.U., così come liquidate nei provvedimenti in atti processuali.

E) Per legge (art. 282 c.p.c.) la sentenza è provvisoriamente esecutiva. Benevento, addì 24 maggio 2004

Il Tribunale

1970量抗炎26

Dr. Francesco PREZIOSI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL MUNICIPALITY OF A NOTIFEE LANGE IN COLUMN TO A NOTIFICATION TO A NO

(dr. A. Biandilli)

APPELLO 13/6/2005

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2011

ad istanza dell'avv. Antonio Aceto qualiter, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, Addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento ho notificato, copia dell'antescritta sentenza n. 1087/2004 emessa dal Tribunale di Benevento in data 24.05.2004, depositata in data 09.06.2004 a:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sed dell'Ente in Benevento alla Piazza Guerrazzi mediante consegna di copia a mani

IMPLEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI-

18 MAR. 2011

515/2007

REPUBBLICA ITALIANA

1 8 MAR. 2011

PROVINCIA DI BENEVE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI I SEZIONE CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

1) Dott. Francesco Del Porto

2) Dott. Andrea Fiengo

3) Dott. Antonio Giovanni Marena

riuniti in camera di consiglio, ha emesso la seguente

Presidente

Consigliere Rep. n. ...

Consigliere Est. dr. A. G. MAKEI N

Cescito: RISARCHI

SENTENZA

Nella causa civile, in grado di appello, iscritta 1639/2005 R.G, pavente la DI BENEVENTO ad oggetto: risarcimento danni da accessione invertita e posta 128 MAR. 2011 decisione all'udienza collegiale del 10.1.2007 AA.LL

TRA

CARAPELLA LEONILDA, GIARDIELLO MARIA, GIARDIELLO ANTONIA, GIARDIELLO ANNA ADDOLORATA, quali eredi di Giardiello Giovino e Pigniatiello Luigi, rappresentate e difese, in virtù di procura apposta a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Antonio Aceto ed elettivamente domiciliate in Napoli, Piazza S. Domenico Maggiore n. 9, presso lo studio dell'avv. Mario

Zarrilli

🕻 Provincia di Benevento AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata Data 21/03/2011 Nr.Prot.0005996

Oggetto SENTENZA TRA CARAPELLA LEONILDA E ALTRI CONTRO Dest. Avvocatura Settore

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta a margine dell'atto di appello, dall'avv. Vincenzo Catalano

1 cf (412) A ACETO = 5/MMR. 2007

selettivamente domiciliata in Napoli, via S. Arcangelo a Baiano n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi D'Arienzo;

APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE

CONCLUSIONI

Nell'interesse delle appellanti l'avv. Aceto conclude per l'accoglimento dell'appello principale e per l'inammissibilità ed il rigetto dell'appello incidentale con vittoria di spese ed onorari.

1 0 DIC. 2007

All'udienza del 28.3.2006 il procuratore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento conclude riportandosi ai propri scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 4.8.89, Carapella Leonilda Giardiello Maria, Giardiello Anna Addolorata, quali eredi di Giardiello Giovino, e Pigniatiello Luigi, premesso di essere comproprietari di un appezzamento di terreno, sito in Ceppaloni (BN), località Taverna di Rotolo, riportato in Catasto al fl.13, p.lle 450, e 460; che tale immobile era stato occupato 448, 458, 454, 453 dall'Amministrazione Provinciale di Benevento; che non era stato emesso il decreto di espropriazione; tanto, premesso, evocavano in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento per sentir dichiarare l'illegittimità dell'occupazione dell'immobile e, conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni. Costituitasi in giudizio, la convenuta deduceva di aver richiesto al Comune di San Leucio del Sannio l'espropriazione di terreni, siti nel predetto ente territoriale, per la costruzione di una strada: che il Sindaco







del Comune di San Leucio del Sannio aveva emesso il decreto di occupazione ed aveva offerto, ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71, art. 6 della legge 274 del 1974 e art. 10 della legge 10/77, l'indennità, che era stata accettata dagli attori, riscuotendone il 45%, pari a lire 1.246.050.

Deduceva, inoltre, che si era realizzata una cessione volontaria del bene con conseguente determinazione convenzionale del corrispettivo e con diritto degli attori al risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento dell'indennità; concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari.

Con sentenza del 24.5.2004 il Tribunale di Benevento condannava la convenuta al risarcimento dei danni a favore degli attori nella misura di euro 22.096,64, oltre interessi nonché alla rifusione delle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponevano appello Carapella Leonilda, Giardiello Maria, Giardiello Antonia e Giardiello Anna Addolorata, quali eredi di Giardiello Giovino e Pigniatiello Luigi, sviluppando tre ordini di motivi e chiedendo la condanna dell'Amministrazione Provinciale di Benevento al risarcimento dei danni come determinati dal CTU, oltre interessi e rivalutazione, ed al pagamento dell'indennità di occupazione legittima.

Avverso la predetta sentenza poneva appello anche l'Amministrazione Provinciale di Benevento, articolando quattro motivi e chiedendo l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni ed, in via subordinata, la rideterminazione per difetto della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni.

Disposta la riunione dei giudizi, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 10.1.2007.





MOTIVI DELLA DECISIONE

Prioritario, nell'ordine logico, è l'esame delle eccezioni di inammissibilità dell'appello incidentale e di prescrizione, sollevate rispettivamente dagli appellanti principali e dall'Amministrazione Provinciale di Benevento.

Quanto alla prima eccezione, sostengono gli appellanti principali che l'appello dell'Amministrazione Provinciale di Benevento è stato tardivamente proposto, in quanto l'impugnazione è stata notificata oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'appello principale.

L'eccezione è infondata.


Premesso che deve qualificarsi impugnazione incidentale quella proposta successivamente alla impugnazione principale, si rileva che l'appello incidentale autonomo deve essere proposto nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., e cioè entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro il termine di un anno e quarantasei giorni dalla pubblicazione della sentenza, a nulla rilevando la notifica dell'atto di appello.

Ne consegue che l'appello incidentale autonomo dell'Amministrazione Provinciale di Benevento deve ritenersi tempestivamente proposto, non essendo decorsi, al momento della sua notificazione, i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.c.p..

Si rileva, in ogni caso, che la Suprema Corte ha mutato il proprio orientamento, riconoscendo che la notificazione dell'impugnazione principale fa risorgere l'interesse ad impugnare (tardivamente) anche i capi della sentenza che non siano stati oggetto dell'impugnazione principale e che l'unità della sentenza è sufficiente a creare quel nesso

 \bigwedge

4.404.0404.0405.0405.0004.405.0446.000



fra le varie pronunce o i capi della stessa, tale da giustificare l'assenza di qualsiasi limite di carattere oggettivo (Cass. 16.7.1997 n. 6515).

Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto azionato, sostiene l'Amministrazione Provinciale di Benevento che la stessa appare non solo ammissibile, anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel testo antecedente alla novella del 1990, ma anche fondata, in quanto il termine prescrizionale decorre nella fattispecie in esame dalla scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e cioè dal 12.5.1984 e non dalla scadenza dell'occupazione legittima.

L'eccezione, ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alla legge n.353/1990, è palesemente infondata.

Ed invero, premesso che nel caso in esame si versa nell'ipotesi della c.d. occupazione appropriativa, non avendo le parti impugnato né dedotto una diversa qualificazione dei fatti (c.d. occupazione usurpativa), ritiene la Corte, in conformità, del resto a consolidata giurisprudenza, che, qualora l'opera pubblica sia terminata – come nella specie – nel corso dell'occupazione legittima regolata dalla legge 865 del 1971, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva decorre dalla scadenza della occupazione (Cass. 5250/2000).

Orbene, nel caso di specie, dal provvedimento del Presidente dell'Amministrazione Provinciale del 30.7.1979 risulta che la presa di possesso degli immobili in questione è avvenuta l'11.9.1979, con la conseguenza che l'atto di citazione, notificato in data 4.8.89, è stato proposto entro il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla scadenza dell'occupazione legittima, avvenuta in data 11.9.94.

Alle medesime conclusioni si perviene, aderendo alla tesi dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in quanto, in caso di



occupazione usurpativa per scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, il comportamento della P.A. dà luogo ad un illecito permanente, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza, che coincide con la proposizione dell'azione risarcitoria.

Ciò posto e venendo all'esame del merito delle impugnazioni, si rileva che con il primo e secondo motivo l'appellante principale deduce che il primo giudice, a fronte di una totale condivisione delle conclusioni del CTU, ha erroneamente liquidato un danno complessivo di euro 22.096,64 già rivalutato all'attualità, mentre il CTU aveva quantificato i danni in euro 26.076,96, somma rivalutata all'ottobre 2001; che il Tribunale non ha riconosciuto gli interessi legali,sulla somma rivalutata, con decorrenza 6.5.1981, data della irreversibile trasformazione del suolo.

I motivi, che vanno congiuntamente esaminati, attesa la stretta interdipendenza e connessione delle doglianze, sono fondati per quanto di ragione.

Ed invero, il CTU, le cui conclusioni sono senza dubbio attendibili, perché basate sul metodo sintetico-comparativo e non scalfite dai generici rilievi dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ha determinato il valore venale dell'immobile nella misura di lire 10.000 al metro quadrato con riferimento al 6.5.1981 (data della irreversibile trasformazione del suolo) e, tenuto conto della svalutazione del restante fondo, ha determinato l'indennità di espropriazione in lire 11.208.000.

Non essendovi alcuna contestazione in ordine alla consumazione dell'illecito (6.5.1981) e trattandosi di debito di valore, l'importo di lire 11.208.000 deve essere rivalutato sulla base degli indici ISTAT dal fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza.





Sulla somma via via annualmente rivalutata decorrono gli interessi legali fino alla presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.

Sull'importo complessivo (interessi + rivalutazione) decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Con il terzo motivo di gravame l'appellante principale deduce che l'indennità di occupazione legittima è stata erroneamente calcolata dal CTU, applicando la percentuale del 5% sulla somma liquidata per i danni; che, per contro, tale indennità deve essere calcolata nella misura di 1/12 della somma liquidata per i danni oppure con l'applicazione sulla stessa somma del tasso di interesse pari all'8,33%.

Il motivo è fondato.

Giova premettere che l'indennità per l'occupazione legittima di un suolo agricolo va calcolata in misura corrispondente ad una percentuale, riferibile al saggio degli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area stessa (Cass. 9926/2001).

Pertanto, nel caso di specie, essendo la relativa domanda ammissibile anche in questo grado di giudizio, l'indennità di occupazione legittima deve essere determinata in misura corrispondente al saggio degli interessi legali sulla somma di lire 11.208.000 dall'11.9.79 all'11.9.84, detratto l'importo già riscosso.

Gli interessi legali di mora sulle singole annualità decorrono dalla data di immissione in possesso fino al deposito della somma presso la Cassa DD.PP.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.





La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Carapella Leonilda, Giardiello Maria, Giardiello Antonia, Giardiello Anna Addolorata, nella qualità di eredi di Giardiello Giovino e Pigniatiello Luigi, nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., nonché sull'appello incidentale di quest'ultima, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 24.5.2004, così provvede:

- Accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t. al pagamento in favore degli appellanti principali della somma di lire 11.208.000, oltre rivalutazione ed interessi come nella parte motiva;
- 2) Determina l'indennità di occupazione legittima nella somma corrispondente al saggio degli interessi legali sulla somma di lire 11.208.000.000 dall'11.9.79 all'11.9.84, detratto l'importo già versato, con gli interessi legali di mora decorrenti dalle scadenze delle singole annualità decorrenti sino al deposito presso la Cassa. Depositi e Prestiti;
- 3) Ordina all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti in differenza tra la somma come innanzi liquidata e quelle già depositata;
- 4) Rigetta l'appello incidentale;
- 5) Condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore degli appellanti principali delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.500.00, di cui euro 300,00 per esborsi, euro 1.700,00 per diritti ed euro 2.500,00





per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge con attribuzione all'avv. Antonio Aceto, procuratore anticipatario. Napoli, 24/1/07

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Dott. Antonio Giovanni Marena)

IL CANCELLIEBE (pos. ec. C1

ANNOTHE EX ART. 56.399/91 CARAPEUA LEONILDA

CF; CRPLLD 20H66M953W AMM/NE PROVICE & BENEVENTO CF: 92002 770623

IL PRESIDENTE

(Dott. Franceseo Del Porto)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 2 6 FEB. 2007

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA (ENRICO CANOTIA).//

ERE-pos. ec. C1

The second secon
Agenzia delle Entrate
Ufficio Manati I
Atti Giudiziati e Ammende
TIGINDAXIONE
Cod. Tesh. Improrto
1001 1/68 00
1367 1386
900 Y 5, 16
214,00
Keyr 30 46 - 8. 07
N: 10945
Il Competitione

Ai fini della notifica della presente sentenza n. 515/2007 emessa dalla Corte di Appello di Napoli sez. I° in data 24.01.2007 depositata in data 26.02.07, rilasciata munita di formula esecutiva in data 31.12.2007, si comunica che gli attuali beneficiari del risarcimento del danno liquidato con la predetta sentenza sono i coniugi Pignatiello Luigi, nato ad Arpaise, (BN) il 26.01.1943 ed ivi residente alla Via G. Capone n. 2, c.f. PGNLGU43A26A432S, e Giardiello Anna Addolorata, nata a Ceppaloni, (BN) il 20.09.1957, e residente in Arpaise alla Via G. Capone n. 2, c.f. GRDNDD57P60C476V. In effetti, i signori Pignatiello Luigi e Giardiello Anna addolorata hanno acquistato tutte le quote degli eredi di Giardiello Giovino compresi i terreni oggetto della controversia definitasi con la sentenza n. 515/2007 con tutti i diritti che ne derivano compreso il diritto ai danni liquidati con tale sentenza. In particolare si precisa che con contratto di vitalizio e cessione di diritti del 19.06.1991 per Notar Ettore Piacquadio rep. 15.601, raccolta 6.601, la signora Cappella Leonilda e Pignatiello Angelo, quale rappresentante delle signore Giardiello Antonia, Giardiello Carmina e Giardiello Giovanna, hanno venduto alla signora Giardiello Anna addolorata in regime di comunione legale con il signor Pignatiello Luigi, tutti i diritti loro spettanti sulla eredità di Giardiello Giovino. Per quanto sopra esposto si comunica sin d'ora che il pagamento delle somme liquidate con la sentenza n. 515/2007 della Corte di Appello di Napoli dovranno essere effettuati solamente ai signori Giardiello Anna Addolorata e Pignatiello Luigi, quali successori a titolo particolare di tutti i beni ereditari

del defunto Giardiello Giovino, che furono occupati dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, e per il quali è stato liquidato il risarcimento del danno.

RELATA DI NOTIFICA: L'anno 2011 il giorno

Ad istanza dell'Avv. Antonio Aceto n.q. lo Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario Addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento ho notificato copia della sentenza n. 515/2007 emessa dalla Corte di Appello di Napoli sez. I° in data 24.01.07, e deposita in data 26.02.2007 a:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Guerrazzi mediante consegna di copia a mani

A MANI DI CORRIGATO

18 MAR, 2011

ALLA RICEZIONE ATTI.

--515/200

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROVINCIA DI BENEVEI

1 8 MAR. 2011

AA LL

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI I SEZIONE CIVILE, ATO

composta dai seguenti magistrati:

- 1) Dott. Francesco Del Porto
- 2) Dott. Andrea Fiengo
- 3) Dott. Antonio Giovanni Marena

riuniti in camera di consiglio, ha emesso la seguente

Presidente Cron. n. 1639/05

Consigliere Rep. n. 188

Consigliere Est. dr. A. G. MARGIN

Oggetto: RISARCINE

SENTENZA

Nella causa civile, in grado di appello, iscritta 1639/2005 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da accessione invertita e posta in decisione all'udienza collegiale del 10.1.2007

004073

TRA

CARAPELLA LEONILDA, GIARDIELLO MARIA, GIARDIELLO ANTONIA, GIARDIELLO ANNA ADDOLORATA, quali eredi di Giardiello Giovino e Pigniatiello Luigi, rappresentate e difese, in virtù di procura apposta a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Antonio Aceto ed elettivamente domiciliate in Napoli, Piazza S. Domenico Maggiore n. 9, presso lo studio dell'avv. Mario Zarrilli:

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr.Prot. 0005996
Data 21/03/2011
Oggetto SENTENZA TRA CARAPELLA
LEONILDA E ALTRI CONTRO
Dest. Avvocatura Settore

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta a margine dell'atto di appello, dall'avv. Vincenzo Catalano ed

E

 \bigwedge

4

114-14

selettivamente domiciliata in Napoli, via S. Arcangelo a Baiano n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi D'Arienzo;

APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE

CONCLUSIONI

Nell'interesse delle appellanti l'avv. Aceto conclude per l'accoglimento dell'appello principale e per l'inammissibilità ed il rigetto dell'appello incidentale con vittoria di spese ed onorari.

11 0 DIC. 2007

All'udienza del 28.3.2006 il procuratore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento conclude riportandosi ai propri scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 4.8.89, Carapella Leonilda Giardiello Maria, Giardiello Antonia, Giardiello Anna Addolorata, quali eredi di Giardiello Giovino, e Pigniatiello Luigi, premesso di essere comproprietari di un appezzamento di terreno, sito in Ceppaloni (BN), località Taverna di Rotolo, riportato in Catasto al fl.13, p.lle 450, 448, 458, 454, 453 e 460; che tale immobile era stato occupato dall'Amministrazione Provinciale di Benevento; che non era stato emesso il decreto di espropriazione; tanto, premesso, evocavano in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento per sentir dichiarare l'illegittimità dell'occupazione dell'immobile conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni. Costituitasi in giudizio, la convenuta deduceva di aver richiesto al Comune di San Leucio del Sannio l'espropriazione di terreni, siti nel predetto ente territoriale, per la costruzione di una strada: che il Sindaco









del Comune di San Leucio del Sannio aveva emesso il decreto di occupazione ed aveva offerto, ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71, art. 6 della legge 274 del 1974 e art. 10 della legge 10/77, l'indennità, che era stata accettata dagli attori, riscuotendone il 45%, pari a lire 1.246.050.

Deduceva, inoltre, che si era realizzata una cessione volontaria del bene con conseguente determinazione convenzionale del corrispettivo e con diritto degli attori al risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento dell'indennità; concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari.

Con sentenza del 24.5.2004 il Tribunale di Benevento condannava la convenuta al risarcimento dei danni a favore degli attori nella misura di euro 22.096,64, oltre interessi nonché alla rifusione delle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponevano appello Carapella Leonilda, Giardiello Maria, Giardiello Antonia e Giardiello Anna Addolorata, quali eredi di Giardiello Giovino e Pigniatiello Luigi, sviluppando tre ordini di motivi e chiedendo la condanna dell'Amministrazione Provinciale di Benevento al risarcimento dei danni come determinati dal CTU, oltre interessi e rivalutazione, ed al pagamento dell'indennità di occupazione legittima.

Avverso la predetta sentenza poneva appello anche l'Amministrazione Provinciale di Benevento, articolando quattro motivi e chiedendo l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni ed, in via subordinata, la rideterminazione per difetto della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni.

Disposta la riunione dei giudizi, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 10.1.2007.





MOTIVI DELLA DECISIONE

Prioritario, nell'ordine logico. è l'esame delle eccezioni inammissibilità dell'appello incidentale e di prescrizione, sollevate rispettivamente dagli appellanti principali e dall'Amministrazione Provinciale di Benevento.

Quanto alla prima eccezione, sostengono gli appellanti principali che l'appello dell'Amministrazione Provinciale di Benevento è stato tardivamente proposto, in quanto l'impugnazione è stata notificata oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'appello principale.

L'eccezione è infondata.

Premesso che deve qualificarsi impugnazione incidentale quella proposta successivamente alla impugnazione principale, si rileva che l'appello incidentale autonomo deve essere proposto nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., e cioè entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro il termine di un anno e quarantasei giorni dalla pubblicazione della sentenza, a nulla rilevando la notifica dell'atto di appello.

Ne consegue che l'appello incidentale autonomo dell'Amministrazione Provinciale di Benevento deve ritenersi tempestivamente proposto, non essendo decorsi, al momento della sua notificazione, i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.c.p..

Si rileva, in ogni caso, che la Suprema Corte ha mutato il proprio orientamento, riconoscendo che la notificazione dell'impugnazione principale fa risorgere l'interesse ad impugnare (tardivamente) anche i capi della sentenza che non siano stati oggetto dell'impugnazione principale e che l'unità della sentenza è sufficiente a creare quel nesso





fra le varie pronunce o i capi della stessa, tale da giustificare l'assenza di qualsiasi limite di carattere oggettivo (Cass. 16.7.1997 n. 6515).

Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto azionato, sostiene l'Amministrazione Provinciale di Benevento che la stessa appare non solo ammissibile, anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel testo antecedente alla novella del 1990, ma anche fondata, in quanto il termine prescrizionale decorre nella fattispecie in esame dalla scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e cioè dal 12.5.1984 e non dalla scadenza dell'occupazione legittima.

L'eccezione, ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alla legge n.353/1990, è palesemente infondata.

Ed invero, premesso che nel caso in esame si versa nell'ipotesi della c.d. occupazione appropriativa, non avendo le parti impugnato né dedotto una diversa qualificazione dei fatti (c.d. occupazione usurpativa), ritiene la Corte, in conformità, del resto a consolidata giurisprudenza, che, qualora l'opera pubblica sia terminata – come nella specie – nel corso dell'occupazione legittima regolata dalla legge 865 del 1971, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva decorre dalla scadenza della occupazione (Cass. 5250/2000).

Orbene, nel caso di specie, dal provvedimento del Presidente dell'Amministrazione Provinciale del 30.7.1979 risulta che la presa di possesso degli immobili in questione è avvenuta l'11.9.1979, con la conseguenza che l'atto di citazione, notificato in data 4.8.89, è stato proposto entro il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla scadenza dell'occupazione legittima, avvenuta in data 11.9.94.

Alle medesime conclusioni si perviene, aderendo alla tesi dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in quanto, in caso di

A

1 1 A.

occupazione usurpativa per scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, il comportamento della P.A. dà luogo ad un illecito permanente, con la conseguenza che il termine quinquennale prescrizione di decorre dalla cessazione permanenza, che coincide con la proposizione dell'azione risarcitoria. della Ciò posto e venendo all'esame del merito delle impugnazioni, si rileva che con il primo e secondo motivo l'appellante principale deduce che il primo giudice, a fronte di una totale condivisione delle conclusioni del CTU, ha erroneamente liquidato un danno complessivo di euro 22.096,64 già rivalutato all'attualità, mentre il CTU aveva quantificato i danni in euro 26.076,96, somma rivalutata all'ottobre 2001; che il Tribunale non ha riconosciuto gli interessi legali, sulla somma rivalutata, decorrenza 6.5.1981, data della irreversibile trasformazione del suolo.

I motivi, che vanno congiuntamente esaminati, attesa la stretta interdipendenza e connessione delle doglianze, sono fondati per quanto di ragione.

Ed invero, il CTU, le cui conclusioni sono senza dubbio attendibili, perché basate sul metodo sintetico-comparativo e non scalfite dai generici rilievi dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ha determinato il valore venale dell'immobile nella misura di lire 10.000 al metro quadrato con riferimento al 6.5.1981 (data della irreversibile trasformazione del suolo) e, tenuto conto della svalutazione del restante fondo, ha determinato l'indennità di espropriazione in lire 11.208.000.

Non essendovi alcuna contestazione in ordine alla consumazione dell'illecito (6.5.1981) e trattandosi di debito di valore, l'importo di lire 11.208.000 deve essere rivalutato sulla base degli indici ISTAT dal fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza.





Sulla somma via via annualmente rivalutata decorrono gli interessi legali fino alla presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.

Sull'importo complessivo (interessi + rivalutazione) decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Con il terzo motivo di gravame l'appellante principale deduce che l'indennità di occupazione legittima è stata erroneamente calcolata dal CTU, applicando la percentuale del 5% sulla somma liquidata per i danni; che, per contro, tale indennità deve essere calcolata nella misura di 1/12 della somma liquidata per i danni oppure con l'applicazione sulla stessa somma del tasso di interesse pari all'8,33%.

Il motivo è fondato.

Giova premettere che l'indennità per l'occupazione legittima di un suolo agricolo va calcolata in misura corrispondente ad una percentuale, riferibile al saggio degli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area stessa (Cass. 9926/2001).

Pertanto, nel caso di specie, essendo la relativa domanda ammissibile anche in questo grado di giudizio, l'indennità di occupazione legittima deve essere determinata in misura corrispondente al saggio degli interessi legali sulla somma di lire 11.208.000 dall'11.9.79 all'11.9.84, detratto l'importo già riscosso.

Gli interessi legali di mora sulle singole annualità decorrono dalla data di immissione in possesso fino al deposito della somma presso la Cassa DD.PP.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.





P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Carapella Leonilda, Giardiello Maria, Giardiello Antonia, Giardiello Anna Addolorata, nella qualità di eredi di Giardiello Giovino e Pigniatiello Luigi, nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., nonché sull'appello incidentale di quest'ultima, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 24.5.2004, così provvede:

- 1) Accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t. al pagamento in favore degli appellanti principali della somma di lire 11.208.000, oltre rivalutazione ed interessi come nella parte motiva;
- 2) Determina l'indennità di occupazione legittima nella somma corrispondente al saggio degli interessi legali sulla somma di lire 11.208.000.000 dall'11.9.79 all'11.9.84, detratto l'importo già versato, con gli interessi legali di mora decorrenti dalle scadenze delle singole annualità decorrenti sino al deposito presso la Casso Depositi e Prestiti;
- 3) Ordina all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti differenza tra la somma come innanzi liquidata e quelle già depositata;
- 4) Rigetta l'appello incidentale;
- 5) Condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore degli appellanti principali delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.500.00. di cui euro 300.00 per esborsi, euro 1.700,00 per diritti ed euro 2.500,00





per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge con attribuzione all'avv. Antonio Aceto, procuratore anticipatario. Napoli, 24/1/07

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Dott. Antonio Giovanni Marena)

IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Del Porto)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 2 6 FEB. 2007

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA

ANNOTHE. EX ARY. 56.399/91 CARAPELLA LEONIDA

CF; CRPLLD 20H66M953W AMM/NE PROV/LE DI BENEVENTO

CF: 92002770623

RE-pas, ec. Ci

The state of the s
Agenzia delle Entrate
1 Militio Manuel F
Annenda - Ammenda
LICTIONKIONE
Carl Tax
Table Table
10017
494 7 12 2
1382
100000
married Land
1402
The state of the s
Reynolder 26.8.01
N. laPlace
747
II Convenience
1/00
· (9



RELATA DI NOTIFICA: L'anno 2011 il giorno

Ad istanza dell'Avv. Antonio Aceto n.q. Io Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario Addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento ho notificato copia della sentenza n. 515/2007 emessa dalla Corte di Appello di Napoli sez. I° in data 24.01.07, e deposita in data 26.02.2007 a:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Guerrazzi mediante consegna di copia a mani

A MANI DI CORRADO IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO

18 MAR. 2011

ALLA RICEZIONE ATTI.

IPORTO, DOVIJTO PER SPESE LEGALI E DI CTU € 17.		146,34
Sommano	€	6.196,80
-per spese	€	300,00
- per IVA	€	982,80
- per C.P.A	€	189,00
- per diritti e onorari e rimborso forfetario 12,50%	€	4.725,00

IMPORTO DOVUTO PER SPESE LEGALI E DI CTU € 17.446,34

IMPORTO DOVUTO PER SORTA CAPITALE E ONERI € 48.215,14

IMPORTO COMPLESSIVO € 65.661,48

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

— di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 65.661,48 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;

di far gravare la somma complessiva di € 65.661,48 nel modo seguente:
 € 48.215,14 sul cap. n. 12924/R progr. n. 3190/04;
 € 17.446,34 sul cap. n. 3833

di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura e il Dirigente del Settore Patrimonio per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

DELIBERA

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 65.661,48 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;
- 2. di far gravare la somma complessiva di € 65.661,48 nel modo seguente:

€ 48.215,14 sul cap. n. 12924/R progr. n. 3190/04;

€ 17.446,34 sul cap. n. 3833

- 3. di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura e il Dirigente del Settore Patrimonio per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- 4. dare alla presente immediata esecutività attesa l'urgenza dovuta alla valenza di titolo esecutivo delle sentenze in premessa richiamate.

<u>PARERI</u>

r ogni opportunità si evidenzia qu	anto appresso:	
ualora null'altro di diverso sia app	presso indicato, il parere conc	lusivo é da intendersi
	FAVOREVOLE	
nure contrario per i seguenti motiv	vi:	
Alla presente sono uniti n	intercalari e n. 	allegati per complessivi n. 33
		Va
Il responsabile della Ragioneria in	ordine alla regolarità contabi	le art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 26
provazione del T.U. delle Leggi su	ll'Ordinamento degli EE.LL.	
FAVOREVOLE		
CONTRARIO		
		IL DIRAGION ENTRE DE LA PROPERTIE DE LA PROPER



PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

N. 19/2011

L'anno duemilaundici il ventidue del mese di settembre alle ore 10,15 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori:

- Dr. Vincenzo Falde, (Presidente del Collegio);
- Dr.ssa Maria Antonia Calandrelli (Componente del Collegio);
- Dr. Giuseppe Pica, (Componente del Collegio).

Nella seduta odierna il Collegio ha esaminato la proposta di deliberazione della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio . Sentenza Corte d'Appello di Napoli nr. 515/2007 – appello avverso sentenza del Tribunale di Benevento 1087/2004. Provvedimenti.".

A tal proposito il Collegio,







- -Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;
- Visto il Bilancio di previsione per il 2011, nonché la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio Pluriennale 2011-2013 approvato con atto consiliare n°44 del 30 giugno 2011;
- ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la somma complessiva di Euro 65.661,48 ;
- tenuto conto che ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;
- preso atto che la copertura di detto debito, pari ad Euro 65.661,48 , sarà assicurata con l'utilizzo del capitolo 12924/R per Euro 48.215,14 prog.3190/04 e sul capitolo 3833 per Euro 17.446,34, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE





Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive €. 65.661,48 , quale atto dovuto in relazione alla sentenza .

Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento di trasmettere il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

La seduta prosegue con l'esame della proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio . Sentenze Tribunale di Benevento nr. 1674/09 - 4882/08 - 364/08 Provvedimenti".

A tal proposito il Collegio,

- Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;
- Visto il Bilancio di previsione per il 2011, nonché la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio Pluriennale 2011-2013 approvato con atto consiliare n°44 del 30 giugno 2011;
- ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la somma complessiva di Euro 600,00





- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;
- preso atto che, la copertura di detto debito, pari ad
 Euro 600,00 è assicurata con la disponibilità finanziaria
 sul capitolo 3702/1 ;
- visti l'articolo 163 del D.lgs 267/00;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive Euro 600,00.

Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento di trasmettere il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

La seduta prosegue con l'esame della proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio . Sentenze Corte d'Appello di Napoli nr.2087 notificata in data 19 luglio 2011 e sentenza Tribunale di Benevento nr.



1538/11 notificata in data 14 settembre 2011 - Provvedimenti".

A tal proposito il Collegio,

- Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;
- Visto il Bilancio di previsione per il 2011, nonché la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio Pluriennale 2011-2013 approvato con atto consiliare n°44 del 30 giugno 2011;
- ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la somma complessiva di Euro 16.144,57;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;
- preso atto che, la copertura di detto debito, pari ad Euro 16.144,57 è assicurata con la disponibilità finanziaria sui capitoli 12924/R progr.3190/04, per Euro 6.126,47 e sul capitolo 3833 per Euro 10.018,10 ;
- visti l'articolo 163 del D.lgs 267/00;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive Euro 16.144,57.

Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento di trasmettere il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

Alle ore 11.30 la seduta viene tolta, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Vincenzo Falde

Dr.ssa Maria Antonia Calandrelli

Dr/Giuseppe Pica



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI, PRESIDENZA E AA.GG. SERVIZIO AA.GG.

IV^ COMMISSIONE CONSILIARE

ESTRATTO DEL VERBALE N. 343

L'anno 2011, addì ventisette del mese di Settembre, alle ore 11,00, presso la Rocca dei Rettori - sala Michele Maddalena- si è riunita la IV^ Commissione Consiliare, sotto la presidenza del Consigliere Francesco Damiano, il quale dichiara

L'argomento in discussione, in data odierna, concerne la seguente proposta di delibera sottoporre all'approvazione del Consiglio "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI BENEVENTO N.1087/04 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 515/07-PROVVEDIMENTI".

.....Omissis.... La Commissione esprime ad unanimità parere favorevole, con l'astensione dei Consiglieri di opposizione i quali si riservano di esprimere le proprie valutazioni in

> IL SEGRETARIO -dr. sva Grazia MARTONE.

CONSIGLIO PROVINCIALE 28 SETTEMBRE 2011 Aula consiliare - Rocca dei Rettori

Proseguiamo, pertanto, ad esaminare il punto 2 dell'O.d.G. aggiuntivo ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 1087/04. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 515/07. PROVVEDIMENTI". Siccome sono tre argomenti con lo stesso oggetto, li leggo tutt'e tre, li discutiamo insieme e poi li votiamo separatamente?

Cons. Catello DI SOMMA

Ma noi non partecipiamo a questa votazione, quindi potete procedere come volete.

Presidente Giuseppe M. MATURO Allora l'assessore relaziona su tutti e tre. Ass. Giovanni BOZZI Ma se "non partecipano", rinuncio.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Quindi l'assessore Bozzi "rinuncia" alla relazione per cui passiamo direttamente alla votazione del punto 2 all'O.d.G.; prego, segretario: votiamo il punto 2 dell'O.d.G. aggiuntivo.

Dott. Claudio UCCELLETTI - Segretario della seduta

Allora: Presidente Aniello CIMITILE, favorevole; MATURO Giuseppe Maria, favorevole; BETTINI Aurelio, favorevole; CAPASSO Gennaro...

Cons. Gennaro CAPASSO - Popolo della libertà

Lello ha detto "non partecipiamo alla votazione", ma io la relazione la voglio sentire.

Ass. Giovanni BOZZI

Ma io ho rinunciato proprio perché non partecipavate... facciamo il gatto e la volpe!

Cons. Gennaro CAPASSO

Io voglio sentire la relazione.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Ma l'assessore ha rinunciato, ora stiamo in votazione.



Ass. Giovanni BOZZI

Ma se c'è stata una dichiarazione di voto, che ci mettiamo a fare: il gatto e la volpe?

Dott. UCCELLETTI - Segretario della seduta

Quindi il consigliere Capasso non partecipa alla votazione?

Ass. Giovanni BOZZI

Io ho rinunciato, Capasso, perché sono "atti": basta leggerli. Basta leggerli.

Cons. Renato LOMBARDI

Presidente, ma stiamo in fase di votazione? E allora andiamo avanti.

Cons. Lucio RUBANO

Presidente, chiedo la parola.

Cons. Catello DI SOMMA

Io non partecipo alla votazione.

Cons. Renato LOMBARDI

Scusate, ma stiamo in sede di votazione sì o no?

Presidente Giuseppe M. MATURO

Sì, stiamo in sede di votazione.

Cons. Renato LOMBARDI

E allora la votazione non s'interrompe; dopo, tutti possiamo chiedere la parola.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Allora consiglieri, un attimo solo: stiamo votando sul 2º punto dell'O.d.G. aggiuntivo; dopodiché dovremmo votare per il terzo e per il quarto. E allora, prima che inizia la votazione sul 3° punto, posso dare la parola ai consiglieri; sul punto 2, però, stiamo votando ed i consiglieri non possono prendere la parola appunto perché siamo in fase di votazione. Quindi, segretario, possiamo procedere alla votazione per cortesia.

Cons. Lucio RUBANO

Scusate, voglio capire: ma il consigliere Di Somma per conto di chi ha parlato? Mica ha avuto delega da me a parlare anche a nome mio? Io voglio solo capire

Presidente Aniello CIMITILE

La tua obiezione, non fa una grinfia. Soltanto dovevi farla nel momento in cui l'assessore ha detto che rinuncia alla relazione, non ora che stiamo in votazione

Presidente Giuseppe M. MATURO

Segretario procediamo.

Dott. UCCELLETTI - Segretario della seduta

Chiedo scusa, eravamo al consigliere Capasso...

Cons. Gennaro CAPASSO

lo voglio sentire la relazione dell'assessore sul punto.

Cons. Lucio RUBANO

Ha parlato Di Somma che non è nemmeno capogruppo -per cui dice: ha parlato a nome del Gruppo; ma sicuramente non ha parlato pure per me. Ass. Giovanni BOZZI

Ha usato un noi maiestatis -Lucio.

Cons. Luca RICCIARDI

Guardate, davvero stiamo superando il ridicolo. Il consigliere Di Somma ha dichiarato ciò che voleva fare e ciò che non voleva fare; è diritto di tutti (è diritto di tutti) ascoltare la relazione dell'assessore prima di passare alla votazione.

Vai avanti con questa votazione, poi la spiego dopo.

Presidente Aniello CIMITILE

Ma dovete mettervi d'accordo e decidere chi parla per conto di chi; quando l'avrete deciso... abbiate pazienza, non è certo questo il modo di procedere: mettetevi d'accordo su chi è che parla e a nome di chi. Andiamo avanti per favore.

Dott. UCCELLETTI - Segretario della seduta

Consigliere Capasso, le chiedo scusa: qual è la risposta...

Cons. Gennaro CAPASSO

Voi mi dovete dire, da un punto di vista giuridico, perché in questo momento io non debba ascoltare la relazione dell'assessore: me lo motivi, giuridicamente, ed io poi dopo mi regolo di conseguenza.

Ass. Giovanni BOZZI

Perché c'è stata una dichiarazione di voto fatta a nome...

Cons. Gennaro CAPASSO

Di chi? Lello ha detto: non partecipo alla votazione. E noi possiamo decidere, dopo che tu hai fatto la relazione, se partecipare o meno alla votazione. Non ti ha detto: ce ne andiamo. Ti ha detto non partecipo alla votazione.

Ass. Giovanni BOZZI

No, ha detto "non partecipiamo".

Cons. Gennaro CAPASSO

Ma anche non partecipiamo; però io, dopo che hai fatto la votazione, decido se partecipare alla votazione.

Presidente Aniello CIMITILE

Va bene, è evidente che l'opposizione è in uno stato confusionale...

Cons. Gennaro CAPASSO

Presidente, non "of-fen-da": non offenda sullo stato confusionale; perché questo c'è nella sua maggioranza, anche sugli aspetti di carattere giuridico: anche sugli aspetti di carattere giuridico! Ha capito? Questo è un sopruso: questo è un sopruso.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Consigliere Capasso, questo è un consiglio provinciale...

Cons. Gennaro CAPASSO

E allora richiami il presidente.

Presidente Aniello CIMITILE

Tu sei una persona seria, consigliere Del Vecchio, tu sei una persona seria.

Cons. Gennaro CAPASSO

Presidente, non dia appellativi su chi è serio o non è serio, che non rientra nei suoi compiti istituzionali.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Allora l'assessore Bozzi farà la relazione, che avrebbe comunque fatto prima del punto 3.

Cons. Dante MOLINARO

Ma il presidente della Provincia non può dire che siamo *una banda di scombinati*... lo ha detto in questo momento!

Presidente Giuseppe M. MATURO

Il presidente ha detto che state in uno stato confusionale, perché il consigliere Di Somma è stato molto chiaro: ha parlato a nome di tutti e ha detto che non avreste preso parte alla votazione. Adesso, per cortesia, ascoltiamo la relazione dell'assessore Bozzi.

Cons. Luca RICCIARDI

Presidente, voi volete fare un colpo di mano con delle azioni repentine e delle cose che non stanno né in cielo e né in terra. L'unico stato confusionale, è quello in cui...



Presidente Giuseppe M. MATURO

Consigliere Ricciardi, riceve il primo richiamo; non le ho dato la parola: non le ho dato la parola. Consigliere Ricciardi, non le ho dato la parola... Cons. Claudio RICCI

E lasciateli sfogare, facciamoli sfogare.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Se un consigliere disturba i lavori del consiglio, può essere allontanato

Cons. Luca RICCIARDI

Presidente, lei dovrebbe ritirare quelle che sono parole "non composte"...

Le usate spesso voi, in modo inappropriato.

Cons. Claudio RICCI

Il presidente non ha fatto altro che fotografare uno stato di fatto. Cons. Lucio RUBANO

Presidente, io chiedo sempre la parola: chiedo la parola sull'ordine dei lavori; prima mi aveva detto che me l'avrebbe data prima della votazione: quindi adesso, siccome avete deciso di non votare più ma di passare alla relazione, allora io chiedo la parola.

Presidente Giuseppe M. MATURO

La parola al consigliere Rubano.

Cons. Lucio RUBANO - Gruppo UDC

Io chiedo scusa, farò un intervento di pochissimi minuti, qualche minuto soltanto, però non posso non biasimare il metodo... e mi dispiace, presidente, perché poi accusare l'opposizione di essere "in uno stato confusionale", così, con Presidente Aniello CIMITILE

Ho distinto, Rubano...

Cons. Lucio RUBANO

...anche perché poi, lo stato confusionale della maggioranza, si evince dalla convocazione del Consiglio, per la quale si è dovuta chiedere una inversione dell'ordine del giorno. Ma presidente, qua esiste la regola che i Gruppi depositano i nomi dei capigruppo e dei vice capigruppo e sono noti: si sa che il capogruppo del Pdl è il senatore Izzo, il vice capogruppo vicario in assenza è il consigliere Ricciardi. Io non sto in questo un gruppo, non posso fare gruppo, sono di un altro partito...

Cons. Claudio RICCI E allora lo devi dire a Di Somma...

Cons. Lucio RUBANO

Claudio, però, dovesti anche consentire... tu hai fatto pure prima una interruzione sui "doppi incarichi": ma pure tu sei sindaco e consigliere provinciale, e nessuno dice niente. Vorrei vedere se convocassimo il consiglio provinciale il giorno in cui si tiene il consiglio comunale: tu sicuramente non fai convocare il consiglio provinciale (non dico che non convochi il consiglio comunale: perché quello te lo convochi, vieni qua a dire che "non si convoca il consiglio"). Allora non diciamo certe cose. Io ho chiesto pochi minuti, per dire, insomma, che quando s'interviene si sa chi parla; e nel momento in cui Di Somma, anche usando il plurale, ha detto "non partecipiamo": ma vale per Di Somma -ritengo; perché l'avesse detto Ricciardi, che è vice capogruppo vicario, per cui ha parlato a nome del gruppo. Però c'è sempre un fatto: che io... è vero che qualcuno continua scrivere su Facebook delle imbecillità giornaliere, tipo "il consigliere Rubano non conta niente, è l'ultimo dei consiglieri", ma subito dopo dice che "ho fatto fare un assessore", per cui non si capisce bene se uno conta o non conta. Ma sono cose imbecilli. E allora quando leggi le cose degli imbecilli, ci passi sopra; perché non ci si rende conto che qua, nella situazione precaria, ognuno vale un voto ed ognuno al momento opportuno può contare tutto e niente: questa era la cosa. Però, dicevo, nell'opposizione ci sta anche il consigliere Rubano, che è di un altro partito e che non ha delegato... (poi vedi che gli imbecilli sorridono pure, nella loro imbecillità, per cui sono imbecilli tre volte!). Presidente, io ve lo dissi che avevo intenzione di fare una relazione in

Cons. Spartico CAPOCEFALO Sulla imbecillità? Cons. Lucio RUBANO

...sulla imbecillità di alcune persone, su chi era più imbecille prima, su chi si è fatto trascinare nella imbecillità: questo poi lo andremo a vedere, sarà una bella discussione. Ma voi mi diceste di aspettare, perché avevate qualcosa da dirmi... io ho aspettato, però siccome le imbecillità continuano, le scemità continuano, e allora vuol dire che ognuno farà il proprio percorso. Però, tornando alle cose serie, siccome non ho gradito questo modo di procedere -che viene riconosciuto errato, perché poi si torna indietro: infatti adesso si farà la relazione- allora io per protesta, e siccome oltretutto non conto niente, abbandono l'Aula.

Ass. Giovanni BOZZI

Allora consiglieri, il punto 2, riguarda una causa che ha avuto inizio nel 1989; in effetti il Registro generale presso il Tribunale di Benevento è il 2.522 dell'89. Vi è stata una prima sentenza civile del Tribunale di Benevento, la 1.087 del 2004, riformata ma confermata per l'attore appellante dalla Corte di Appello, nel 2007, la n. 515, che riguarda una indennità -quindi un risarcimento danno- da cessione invertita su una strada nel comune di Ceppaloni. Per questa causa, vi è una richiesta di riconoscimento dei debiti fori bilancio per un importo pari a 65.661,48 Euro dei quali 48.215,14 che vanno sul capitolo 12924 e 17.446,34 Euro sul capitolo 3833. Pertanto si chiede il riconoscimento di questo debito fuori bilancio e nel contempo anche la immediata esecutività.

Presidente Giuseppe M. MATURO

C'è qualche consigliere che chiede d'intervenire?

Presidente Aniello CIMITILE

Grande interesse per la relazione dell'assessore Bozzi: non c'è più nessuno! Ass. Giovanni BOZZI

Il secondo debito riguarda invece l'esborso di euro 600,00; mentre la terza è un altro esproprio, per 2.150,00. È tutto.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Allora passiamo alla votazione di tutt'e tre i debiti fuori bilancio (cioè i punti 2, 3 e 4 dell'O.d.G. aggiuntivo); si vota per alzata di mano: chi è favorevole? È approvato all'unanimità; stessa votazione anche per la immediata esecutività?

Verbale letto e sottoscritto

- Dr. Claudio UCCELLETTI -	- Dr. Giuseppe Maria MATURO
N Registro P	ubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione è pubblic rimaneryi per 15 giorni consecutivi a norma dell' dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009	l'art. 124 del T.U D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e
IL MESSO	IL SEGRETARIO GENERALE E. SEGRETARIO SE ALE (IDAM. Gizandia / CUARE)
*	
quindici giorni consecutivi dal	omma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per ne è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del decorsì 10 giorni dalla sua
ii IL RESPONSABILE SERV. AA.GG. dr.ssa Libera Del Grosso	IL SEGRETARIO GENERALE
Copia per	
PRESIDENTE CONSIGLIO ilil	
SETTORE AALLORB PERSII SETTORE FOLLIZIA & PATRIMONIO	prot. n.
SETTORE RESILONG & PO MOIMAPA	prot. n. prot. n.
Revisori dei Conti	prot. n.